

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
tel + 39 0432 555 223 tel + 39 040 377 4255	autonomielocali@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Al Comuni  
Alle Province  
Alle Comunità montane  
Alla Comunità collinare del Friuli  
LORO SEDI  
Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
SEDE

e per conoscenza:

All'ANCI Friuli Venezia Giulia  
All'UNCEM Friuli Venezia Giulia  
All'UPI Friuli Venezia Giulia

oggetto: Nota illustrativa della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014, concernenti gli enti locali", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 22 luglio 2015

## PREMESSA

Il 6 agosto 2015 entrerà in vigore la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante la nuova disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un intervento riformatore che, conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013, e conformemente all'assetto conseguente al riordino del sistema Regione autonomie locali di cui alla legge regionale 26/2014, definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.

La legge regionale 18/2015 è espressione della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento degli Enti locali (articolo 4, primo comma, numero 1 bis) dello Statuto speciale di autonomia) e in particolare dell'ordinamento della finanza locale (norme di attuazione contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9).

I principi e le disposizioni di questa legge regionale concorrono alla realizzazione del funzionamento del "Sistema integrato Regione-Autonomie locali" di cui fanno parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali del Friuli Venezia Giulia individuati nei Comuni, nelle Province fino al loro superamento e nelle Unioni territoriali intercomunali (articolo 1).

Un primo fondamentale aspetto è la scelta espressa della legge regionale di rinvio alla normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale quale disciplina applicabile anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, salvo quanto previsto dalla legge regionale in esame e dalle altre leggi regionali in materia di enti locali (art. 3). Un tanto risponde all'esigenza di chiarezza della produzione normativa e alla volontà di definire una disciplina regionale, diversa da quella statale, solo laddove necessario in relazione alle peculiarità locali.

La disciplina contenuta nella legge in esame, pertanto, riunisce in unico testo le disposizioni generali regionali in materia di finanza e contabilità degli enti locali, già previste in precedenti leggi regionali di settore o nelle leggi finanziarie e di assestamento, e le coordina con le nuove previsioni collegate a esigenze di innovazione o differenziazione rispetto alla normativa statale.

Preme sottolineare che l'attuazione della nuova disciplina sarà realizzata dal Sistema integrato con metodo trasparente, condiviso e partecipato, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 5.

Nei paragrafi seguenti sono presentate le principali novità contenute nella legge in esame.

Con successive note illustrative, inoltre, saranno presentate le ulteriori parti della legge regionale 18/2015 riguardanti altri oggetti, quali le modifiche alla legge regionale 26/2014 e ad altre leggi regionali e verranno altresì approfonditi alcuni istituti di particolare rilevanza, anche a seguito dei lavori dell'Osservatorio per la riforma previsto dall'articolo 59 della legge regionale 26/2014 e del Tavolo tecnico per la finanza locale.

Questi i principali temi trattati:

<b>1.</b> Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato	pag. 3
<b>2.</b> Autonomia finanziaria degli enti locali e sistema delle entrate	pag. 4
<b>3.</b> Quantificazione triennale delle risorse finanziarie regionali per gli enti locali	pag. 6
<b>4.</b> Tipologie di fondi a favore degli enti locali a regime e in via transitoria	pag. 7
<b>5.</b> Conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali	pag. 13
<b>6.</b> Coordinamento della finanza pubblica	pag. 14
<b>7.</b> Disciplina della revisione economico-finanziaria degli enti locali	pag. 18
<b>8.</b> Disciplina e monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali	pag. 20
<b>9.</b> Programmazione e gestione dei conti pubblici locali. Tempistica di approvazione dei bilanci. Disposizioni particolari per le Unioni territoriali intercomunali	pag. 22
<b>10.</b> Indennità degli amministratori locali	pag. 25
<b>11.</b> Disposizioni in materia di comuni risultanti da fusione	pag. 26



## **1. CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO**

La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.

Conformemente al principio sopra enunciato, l'articolo 7 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, quale rappresentante delle Unioni territoriali intercomunali, concertano le politiche territoriali e stipulano, l' "Intesa per lo sviluppo regionale e locale".

Tale strumento costituisce la "chiave di volta" del nuovo assetto di trasferimenti finanziari tra Regione ed enti locali nell'ambito del sistema integrato, per una programmazione razionale e funzionale degli interventi e una corrispondente erogazione di risorse.

Questo protocollo concertato definisce, per ciascuna Unione territoriale intercomunale, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:

- a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare;
- b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;
- c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;
- d) la partecipazione di ciascun livello di governo, per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.

Successivamente alla stipulazione dell'Intesa di cui sopra, con la legge regionale finanziaria è assicurata, (in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa medesima):

- a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;
- b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.

Pertanto, la legge di bilancio e quella finanziaria recepiranno e formalizzeranno i contenuti dell'Intesa, definendo le risorse per gli enti locali, nonché le altre eventuali previsioni di attuazione.

## **2. AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E SISTEMA DELLE ENTRATE**

### **2.1 La finanza federale**

L'articolo 8 afferma e declina l'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali, fondata su risorse proprie e su risorse trasferite (per interventi specifici e finalità perequative).

La finanza federale degli enti locali è costituita da:

- a) tributi propri (istituiti con legge statale o regionale);
- b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;
- c) trasferimenti regionali;
- d) trasferimenti erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali;
- e) trasferimenti dell'Unione europea;
- f) altre entrate.

### **2.2 Le entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali**

Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

I Comuni facenti parte di ciascuna Unione territoriale intercomunale possono utilizzare gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie (art. 8).

Una volta adeguate le norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel decreto legislativo 9/1997 (al momento all'esame della competente Commissione paritetica), la Regione potrà definire, con una legge organica, le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale (art. 9).

Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui sopra si applica, per quanto compatibile, la normativa nazionale, compresa quella relativa alle c.d. "imposte di carattere speciale", ossia quelle il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi (art. 10). Si tratta, nello specifico, dell'**imposta di scopo** e dell'**imposta di soggiorno**, che potranno essere applicate dagli enti locali della Regione prendendo a riferimento la disciplina statale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'articolo 10, comma 3, della legge in esame, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale di assestamento del bilancio 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2015 e di prossima pubblicazione nel BUR. Con la nuova formulazione del comma si specifica che nella Regione Friuli Venezia Giulia possono istituire l'imposta di soggiorno i soli Comuni individuati come località turistiche con regolamento regionale, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

L'articolo 47 specifica che alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.

### **2.3 I trasferimenti agli enti locali**

I trasferimenti regionali integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione (art. 8).

La Regione finanzia gli enti locali per (art. 11):

- a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti, promuovendo la gestione di

funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;

b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;

d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;

e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.

La normativa regionale prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari (art. 6).

La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli stessi la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate (art. 12).

### **3. QUANTIFICAZIONE TRIENNALE DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER GLI ENTI LOCALI**

Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio pluriennale della Regione quantifica le risorse da garantire agli enti locali per ciascun anno del primo triennio considerato. Per la determinazione dell'importo da assicurare per ciascun triennio si tiene conto:

- a) dell'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente,
- b) delle prospettive di sviluppo della finanza pubblica;
- c) dei contenuti dell'Intesa per lo sviluppo.

In ogni caso, l'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, come sopra determinata, non può essere inferiore al **13,21** per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziare (al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica).

Dalla percentuale di cui sopra sono escluse le risorse per gli investimenti specifici a favore delle Unioni territoriali intercomunali e le risorse oggetto dell'Intesa di cui all'articolo 7, comma 2.

#### **4. TIPOLOGIE DI FONDI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI A REGIME E IN VIA TRANSITORIA**

La Regione concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province (art. 14).

##### **4.1 Tipologie di fondi di parte corrente per Comuni e Unioni territoriali intercomunali**

Le leggi finanziarie stanzeranno risorse, a regime, nei fondi di parte corrente di seguito indicati.

**a) Fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali**, per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione. Detto fondo è suddiviso in due quote così determinate:

- 1) la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo. Con regolamento saranno individuate le metodologie per la definizione degli indicatori;
- 2) la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge in esame per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali e per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica (art. 14, commi 2 e 3 e art. 15).

Come specificato nell'articolo 45, i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui al numero 1), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale in materia di tributi degli Enti locali e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico (quantificata in cinque anni e illustrata al paragrafo 6.4).

**b) Fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni**, assegnato a domanda e finalizzato a concorrere alle spese per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione del nuovo ente locale. L'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo (art. 14, commi da 4 a 7).

**c) Fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014** (art. 14, comma 8). Tale fondo, in base alla disciplina contenuta nella citata legge regionale 26/2014, è assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel Programma annuale delle fusioni di Comuni:

- a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nei successivi due anni l'assegnazione quantificata nei primi tre anni è ridotta del 50 per cento.

**d) Fondo per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali**, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie (art. 14, comma 11). Sul punto si rimanda alle specificazioni contenute nel paragrafo 8.

**e) Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile**, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto è disposto con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri stabiliti con regolamento (art. 14, comma 12).

#### **4.2 Tipologie di fondi per spese d'investimento per Comuni e Unioni territoriali intercomunali**

**a) Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali**, relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio. È assegnato d'ufficio, in quote e ripartito in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione per spese d'investimento della quota ricevuta;

**b) Fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali**, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono tale fondo.

#### **4.3 Disciplina transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali**

L'articolo 45 contiene la disciplina transitoria in materia di finanziamento di parte corrente dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali fino all'attivazione a regime del fondo ordinario e di perequazione.

L'articolo citato specifica, in particolare, che fino all'applicazione a regime del fondo suddetto e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge in esame, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul **Fondo ordinario transitorio comunale** che viene ripartito:

- a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 (e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014);
- b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno parte di una Unione territoriale intercomunale, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e

socio - economiche dell'ente e, laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.

Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui sopra, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85% dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15% è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto a regime.

Per quanto attiene al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione detti Enti beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul **Fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali**, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.

La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

L'articolo 46 contiene una norma transitoria per **l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale**. Le leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017 conterranno la previsione di un fondo per le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26<sup>1</sup> e 27<sup>2</sup> della

---

**<sup>1</sup>Legge regionale 26/2014, art. 26 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006 ;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto .

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

**<sup>2</sup>Legge regionale 26/2014, art. 27 (Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

legge regionale 26/2014, secondo la tempistica di seguito indicata. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di attivazione completa di ciascuna funzione.

L'assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata.

Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al precedente periodo spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di tre previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al precedente periodo, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 40.000 euro e un'assegnazione di 10.000 euro per ciascuna delle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014.

Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 20.000 euro. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al precedente periodo, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

**La Regione monitorerà l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui sopra esclusivamente attraverso la Piattaforma digitale dedicata<sup>3</sup>.**

La mancata attivazione della gestione sovracomunale delle funzioni finanziate o l'interruzione della gestione comporta la revoca dell'incentivazione.

L'incentivazione disciplinata nell'articolo 46 è collegata alle funzioni attivate in via anticipata rispetto al termine finale previsto nella legge regionale 26/2014, indipendentemente dalle modalità di gestione delle medesime. Il richiamo agli articoli 26 e 27 della suddetta legge regionale 26/2014 è finalizzato all'identificazione delle funzioni in Unione territoriale intercomunale cui è collegato questo finanziamento transitorio che, quindi, ha come destinatarie anche le UTI che scelgono il regime differenziato di cui all'articolo 29 della legge regionale da ultimo citata.

**L'articolo 48 detta la disciplina transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore precisando che, dall'anno 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema**

---

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

- a) opere pubbliche e procedure espropriative;
- b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

<sup>3</sup> Vedasi il combinato disposto degli articoli 36, comma 4 e 46, comma 10.

**di finanziamento regionale, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.**

L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui sopra con i contenuti del Piano dell'Unione (previsto nell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014).

#### **4.4 Tipologie di fondi per le Province**

L'articolo 47 contiene la disciplina transitoria in materia di trasferimenti regionali a favore delle Province, fino al superamento di detti enti.

È previsto a loro favore il fondo ordinario transitorio provinciale, finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito, in proporzione alle assegnazioni concesse a detti Enti nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge in esame, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento del fondo è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento per il periodo considerato.

Una quota dello stanziamento del fondo suddetto, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:

- a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie.
- b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.

Si evidenzia che le Province possono finanziare le opere pubbliche anche con l'imposta di scopo.

#### **4.5 Norme finanziarie per l'anno 2015**

L'articolo 66 individua le risorse da assegnare già per l'anno 2015 a Comuni e Unioni territoriali intercomunali.

**A) Fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali**, in relazione alle spese dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici. Il fondo è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale.

L'assegnazione sarà concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:

a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, di seguito denominato Comune capofila, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci, salvo quanto disposto nella lettera b);

b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.

L'Unione territoriale intercomunale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività di cui sopra svolta dal Comune, e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale la quota di assegnazione regionale non utilizzata.

Entro il 31 gennaio 2017 il Comune capofila e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai

sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

La legge regionale di assestamento del bilancio 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2015 e di prossima pubblicazione sul BUR, ha incrementato il fondo suddetto di **1 milione** di euro.

**B) Fondo straordinario di perequazione di 11.226.606,51 euro a favore dei Comuni** facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014 (ossia i Comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 di approvazione in via definitiva del Piano di riordino territoriale). Pertanto tutti i Comuni riceveranno la quota di competenza.

Il fondo è assegnato d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 e ripartito secondo i criteri definiti con regolamento.

Si informa che tale fondo è stato incrementato di **5 milioni** di euro, per un totale complessivo di **16.226.606,51 euro**, con la legge regionale di assestamento del bilancio 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2015 e di prossima pubblicazione nel BUR (Disegno di legge regionale n. 106).

**C) Fondo di 1 milione di euro di incentivazione dei percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.** Per accedere al riparto del fondo, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum. In merito alla tempistica per la presentazione della domanda, si evidenzia che l'articolo in esame la determina "entro trenta giorni" dall'entrata in vigore della legge 18/2015. Tuttavia, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'articolo 10 della legge regionale di assestamento del bilancio 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2015 e di prossima pubblicazione nel BUR (Disegno di legge regionale n. 106), che ha modificato la suddetta tempistica prevedendo quale termine utile per la presentazione delle domande il 30 settembre 2015.

Le proposte di utilizzo delle risorse di cui sopra riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.

Il riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.

Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione (ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000), specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di richiesta di indizione del referendum, e quelle spese sostenute nel 2016.

L'assegnazione è concessa ed erogata entro ottobre 2015.

**D) Fondo di 4 milioni di euro per i comuni risultanti da fusione ad incremento del trasferimento ordinario**, da assegnare d'ufficio in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014. La quantificazione dell'assegnazione sarà definita nella legge provvedimento istitutiva del nuovo ente locale. Per il dettaglio della disciplina di tale fondo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 4.1.

## **5. CONVERSIONE DI INCENTIVI PLURIENNALI IN QUOTE ANNUALI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI**

La disposizione contenuta nell'articolo 16 è estremamente innovativa e particolarmente funzionale ad una migliore gestione complessiva delle risorse regionali e locali per investimenti.

Le previsioni di questo articolo consentono, nello specifico, di risolvere alcune problematiche connesse all'attuazione degli interventi e al patto di stabilità, legate ad alcune modalità di erogazione di incentivi per investimenti degli enti locali: ci si riferisce, in particolare, a quelli erogati in quote annuali costanti.

Le disposizioni prevedono la possibilità di conversione degli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale e da erogarsi in base alle esigenze di spesa degli enti locali medesimi.

In sostanza questo strumento consente di armonizzare i flussi finanziari necessari alla realizzazione di un'opera pubblica con i tempi di realizzazione dell'opera stessa e in relazione alla progressione della spesa, evitando il ricorso all'indebitamento.

Per tale fine viene costituito uno specifico Fondo denominato "Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali".

È prevista l'adozione di un Programma triennale di conversione degli incentivi approvato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, sulla base delle segnalazioni delle Direzioni centrali della Regione. Il programma definisce modalità e termini di tale conversione ed in particolare:

- a) individua le linee contributive ammesse a conversione;
- b) fissa i criteri per l'ordine di precedenza alla conversione tenuto conto delle fasi in cui si trova l'opera pubblica;
- c) ammette al procedimento di conversione tenuto conto delle disponibilità del Fondo, in modo tale da coprire integralmente le esigenze relative alla realizzazione delle opere.

E' previsto che gli enti locali comunichino la volontà di aderire al Programma tramite la Piattaforma per le autonomie locali ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR del programma medesimo.

Successivamente, come specificato al comma 9 dell'articolo suddetto, è definito per ciascun territorio, nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, l'elenco degli incentivi per i quali gli enti hanno manifestato l'interesse alla conversione.

Con le altre disposizioni contenute nell'articolo è definita compiutamente la procedura contabile a carico del bilancio regionale sottesa all'istituzione e gestione del Fondo.

Al fondo potranno eventualmente affluire le somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali derivanti dalla rinuncia all'intervento, comprese le eventuali economie di spese collegate alla rinuncia.

Con successive comunicazioni l'amministrazione regionale fornirà le indicazioni di dettaglio del presente istituto giuridico.

## **6. COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA**

Le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica locale dettano una disciplina che produce effetti per un intero esercizio finanziario e la sua attuazione implica una serie di azioni che trovano il loro presupposto in un'attività di carattere programmatico relativa all'intero anno di riferimento.

Un tanto è confermato dal fatto che il legislatore definisce – nella legge regionale 18/2015 - i principi in materia di finanza locale, rinviando l'applicazione degli specifici istituti a determinati interventi attuativi, anche di natura amministrativa.

Pertanto, **le regole per il concorso degli enti locali del Friuli Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica**, di seguito illustrate, **si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2016**. Continua a valere – per la parte rimanente del 2015 – la disciplina vigente prevista anche nella legge regionale finanziaria 2015, che del resto non è stata abrogata.

### **6.1 Il concorso degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dal 2016**

Per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali, compresi dal 2016 i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, sono tenuti (art 19):

- a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista (in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente);
- b) a ridurre il proprio debito residuo;
- c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale.

**Per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi<sup>4</sup>.**

**Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi suddetti a decorrere dal 2019.**

Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

### **6.2 Il saldo finanziario in termini di competenza mista e monitoraggio regionale degli adempimenti connessi al patto di stabilità (art. 20)**

Il saldo finanziario in termini di competenza mista di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 è definito secondo la normativa statale (da esso sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione).

La Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La Regione riconosce agli enti locali anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione.

Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini

---

<sup>4</sup> Vedi la legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 31, comma 23 (Legge di stabilità 2012)

di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno ad ogni singolo ente locale, anche in relazione al riparto degli spazi finanziari regionali. Con la stessa deliberazione sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché le indicazioni riferite alla modulistica in modo da assicurare gli adempimenti nei confronti dello Stato.

La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto:

- a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;
- b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;
- c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, in modo da assicurare gli adempimenti nei confronti dello Stato, e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni previste. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici.

Nei confronti degli enti locali che non rispettano l'obiettivo come sopra determinato, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate.

Fermo restando il sistema sanzionatorio, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e orizzontali, possono essere previste penalità e premialità.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, gli stanziamenti sono iscritti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. A tale fine gli enti locali allegano al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del saldo finanziario in termini di

competenza mista.

Per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali inviano entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, avvalendosi del sistema informativo regionale per la finanza locale previsto nell'articolo 36, comma 4, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

### **6.3 La riduzione del debito residuo (art. 21)**

Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente, secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.

Sono esonerati da tale obbligo gli enti locali per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

Per la determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso<sup>5</sup>;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 4/2001;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

### **6.4 Il contenimento della spesa di personale e il relativo monitoraggio (art. 22)**

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. A tal fine costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti suddetti in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.

---

<sup>5</sup> Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento.

Ai fini del monitoraggio della spesa di personale gli enti inviano annualmente le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

### **6.5 Il concorso al conseguimento dei risparmi di spesa necessari per gli equilibri complessivi di finanza pubblica (art. 23)**

Gli enti locali della Regione sono tenuti ad assicurare risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.

A tal fine la Giunta regionale recepisce, sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato, l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.

### **6.6 I risparmi di spesa delle Unioni territoriali intercomunali. Le modifiche alla legge regionale 26/2014 (art. 57)**

L'articolo 57 della legge regionale 18/2015, ha modificato i commi da 5 a 7 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014. I commi succitati contengono la disciplina relativa ai risparmi di spesa che le Unioni territoriali intercomunali devono assicurare in fase di avvio e a regime.

Sono state apportate le integrazioni necessarie per chiarire la portata delle regole e, in particolare, per specificare i parametri di riferimento relativi al contenimento della spesa, soprattutto con riguardo alle annualità da considerare. Queste specificazioni sono collegate principalmente alla circostanza che le Unioni territoriali intercomunali si costituiscono due mesi prima della fine dell'esercizio 2015.

Si precisa, in particolare che:

- 1) l'Amministrazione regionale applicherà misure di penalizzazione finanziaria solo ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione (non più, quindi, alla scadenza del primo triennio), non risulti in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti (non più, quindi, con riferimento al solo ente Unione), il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità;
- 2) in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione (compresa la spesa di personale), non può comportare il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012- 2014;
- 3) gli incentivi annuali eventualmente riconosciuti dalla Regione e corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno faranno riferimento a quelli conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, decorrente dall'anno 2016.

Anche in questo caso le ulteriori modalità applicative saranno concordate con l'Osservatorio per la riforma e il Tavolo tecnico per la finanza locale.

## **7. DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI**

In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la legge regionale 18/2015 stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa legge regionale 18/2015 e di seguito sintetizzato (artt. da 24 a 29).

Una prima significativa novità, immediatamente applicabile, riguarda quali enti abbiano un revisore unico e quali un collegio. Infatti, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali è previsto un collegio composto da tre componenti. Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa.

Nei Comuni "turistici" previsti all'articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 26/2014<sup>6</sup>, e quindi nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, è previsto un collegio composto da tre membri.

Un'ulteriore novità riguarda le modalità di scelta dei revisori, così come disciplinate negli articoli 26 e 27. Tale regime sarà applicabile, ai sensi delle norme transitorie di cui all'articolo 51, a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2015, a condizione che sia istituito l'elenco regionale di cui all'articolo 26 della medesima legge.

L'articolo 51 prevede, inoltre che fino all'istituzione dell'elenco suddetto, possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti. Ulteriori disposizioni transitorie di cui all'articolo 51, prevedono che fino al loro superamento, le Province applicano le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2015.

Inoltre, le Unioni territoriali intercomunali, in via transitoria così come disposto dall'articolo 50, si avvarranno dell'organo di revisione del comune con il maggior numero di abitanti, fino alla costituzione dell'organo medesimo da parte dell'Unione territoriale intercomunale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 26/2014. Tale previsione non trova applicazione:

qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale coincida con quello della Comunità montana (art. 39, c. 1, legge regionale 26/2014);

qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità

---

<sup>6</sup> **Legge regionale 26/2014, art. 13 (Assemblea)**

(omissis)

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

(omissis)

collinare del Friuli (art. 40, c. 5, legge regionale 26/2014).

A regime verrà istituito presso la scrivente Direzione l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, nel quale saranno iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

Con regolamento, che sarà adottato con decreto del Presidente della Regione:

- a) sarà determinata l'articolazione dell'elenco regionale in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, al numero di crediti formativi;
- b) saranno definite, inoltre, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo.

I soggetti iscritti nell'elenco presenteranno domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario sia all'ente locale che alla scrivente Direzione.

Gli enti locali daranno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché all'amministrazione regionale, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

La Regione individuerà, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda. Gli esiti del sorteggio saranno comunicati all'ente locale interessato affinché l'organo assembleare dell'ente medesimo, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, provveda alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

Nel caso di collegio, la nomina avverrà con voto limitato a due componenti e la scelta dovrà rispettare le quote di genere<sup>7</sup>.

L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

Spetta all'organo di revisione economico-finanziaria la redazione del documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria (si vedano al proposito le specificazioni riferite a tale documento contenute al paragrafo 8), da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

Con riferimento al documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria, in caso di riscontro negativo di uno o più degli indici stessi, la relazione fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato ed indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

---

<sup>7</sup> Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, dovrà darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che provvederà ad integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.

- a) chiedere un esame suppletivo all'organo di revisione, affinché suggerisca ulteriori misure correttive all'ente locale;
- b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici dell'ente locale a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

Con decreto del Presidente della Regione saranno stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso spettante ai revisori; compenso onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

## 8. DISCIPLINA E MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI

La legge regionale 18/2015 (Capo III del Titolo III – articoli 30-33) completa la disciplina delle condizioni strutturali degli enti locali, che era stata in precedenza disciplinata solo per alcuni istituti e in via transitoria con l'articolo 14, commi da 16 a 20 della legge regionale 23/2013. Ora la materia risulta definita nella sua completezza, con l'introduzione di alcuni nuovi istituti e altri che vengono riproposti.

Una prima innovazione riguarda la previsione dell'articolo 30. In particolare, per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria, verranno individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali, rilevabili mediante indicatori significativi.

Gli indicatori consentiranno di raggruppare gli enti locali, a seconda delle condizioni strutturali dei loro bilanci, nelle seguenti categorie:

- a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;
- b) standard: presentano indici strutturali nella media;
- c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.

Con regolamento regionale saranno definiti, con valenza triennale:

- a) gli indici di stabilità finanziaria;
- b) le eventuali condizioni gestionali significative;
- c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie suddette;
- d) lo schema di documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria.

Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali saranno soggette al monitoraggio annuale, così come previsto all'articolo 31, da parte della scrivente Direzione.

Con il medesimo regolamento regionale saranno definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali suddette, mentre spetterà ad una successiva legge regionale la definizione:

- a) dei meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;
- b) delle procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

Le previsioni contenute nell'articolo 32, invece, riprendono e completano la disciplina finora contenuta nell'articolo 14, commi da 16 a 20, della legge regionale 23/2013.

Nello specifico, in parte come già attualmente previsto, la Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente. In particolare, dal 2014 con la legge regionale 23/2013 è stato istituito un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli

enti locali in difficoltà.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti:

- a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
- b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
- c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale sarà confermata la costituzione, già avvenuta in base alla precedente disciplina regionale, del Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Il Comitato, come già in passato, sarà deputato ad effettuare controlli sulle condizioni degli enti strutturalmente deficitari, ad emettere pareri e a svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

## **9. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI. TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DEL BILANCI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI**

La Regione:

- a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
- b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
- c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
- d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.

La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza<sup>8</sup> (art. 34).

La Regione assicura a favore degli enti locali<sup>9</sup>, anche attraverso verifiche, il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l'andamento, individua, promuove e diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali (art. 35).

La Regione promuove altresì attività di formazione e informazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di valorizzazione della competitività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali (art. 36).

Con riferimento all'adozione dei documenti contabili fondamentali degli Enti locali l'articolo 38 stabilisce che:

- a) i Comuni (e le Province fino al loro superamento) li adottano entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- b) le Unioni territoriali intercomunali li adottano entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni. Tale termine, pertanto, decorre dall'adozione dell'ultimo bilancio comunale in ordine di tempo.

Occorre precisare, tuttavia, che tale disposizione troverà pratica attuazione, per quanto attiene il rinvio alla tempistica statale per documenti contabili fondamentali dei Comuni e delle Province, dal prossimo anno. Per il 2015, infatti, resta ferma la vigenza delle disposizioni speciali contenute nell'articolo 14, commi 42 e 47 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27<sup>10</sup>, del resto possibile per effetto della seconda parte dello stesso articolo 38 della legge regionale 18/2015.

L'articolo 39 prevede l'obbligo per gli enti locali di informare la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della

---

<sup>8</sup> Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale.

<sup>9</sup> Con il supporto dell'Osservatorio per la riforma previsto all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 e con la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale.

<sup>10</sup> **Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, art. 14:**

*"42. In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze."*

*46. In via straordinaria i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione, per l'anno 2014, entro il 31 maggio 2015. Tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze".*

gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.

In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nelle tempistiche previste, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento<sup>11</sup>.

L'articolo 40 disciplina gli interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali.

Trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto del Comune o della Provincia devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche regionali, emerga l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario ad acta, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche regionali, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

Decorso infruttuosamente il termine fissato, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

Queste disposizioni si applicano:

- a) anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- b) anche alle Unioni territoriali intercomunali, per quanto compatibili.

Per i Comuni risultanti da fusione si vedano le specificazioni contenute al paragrafo 11.

La norma transitoria contenuta nell'articolo 44 stabilisce che:

- a) per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 30 novembre<sup>12</sup>;
- b) per l'anno 2015, attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali, si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014<sup>13</sup>;
- c) il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016 (a eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1<sup>14</sup>, e 40, comma 5<sup>15</sup>, della

---

<sup>11</sup> La mancata trasmissione della relazione nei modi e termini previsti può comportare l'avvio di verifica regionale per accertare le motivazioni dell'inadempimento.

<sup>12</sup> La disposizione di cui all'articolo 44, comma 1, che prevedeva quale termine il 25 novembre 2015 è stato modificato dall'articolo 10 della legge regionale di assestamento del bilancio 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2015 e di prossima pubblicazione nel BUR (Disegno di legge regionale n. 106)

<sup>13</sup> **Legge regionale 26/2014, art. 13 (Assemblea):**

*"11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri".*

<sup>14</sup> **Legge regionale 26/2014, art. 39 (Trasformazione delle Comunità montane in Unioni):**

*"1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione."*

legge regionale 26/2014).

Sempre con riferimento all'approvazione del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali si richiama l'attenzione sulla previsione contenuta nell'articolo 50 della legge in esame, la quale prevede che per assicurare il funzionale avvio di detti enti, questi si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale (questa previsione non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014).

Per quanto attiene l'individuazione del tesoriere dell'Unione territoriale intercomunale si ritiene che, secondo la prassi già seguita dalle preesistenti Unioni di Comuni, lo statuto dell'Unione territoriale intercomunale possa individuare, in via transitoria, il tesoriere di uno dei comuni partecipanti all'ente sovracomunale ed avvalersi di questo fino all'individuazione del nuovo tesoriere.

---

<sup>15</sup> **Legge regionale 26/2014, art. 40 (Scioglimento di forme collaborative)**

*"5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione".*

## 10. LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

La legge regionale n. 18/2015 ridisciplina completamente la materia delle indennità degli amministratori locali, anche se ripropone l'impianto normativo e le regole fondamentali precedenti.

In particolare, l'articolo 41 demanda alla Giunta regionale la definizione della misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali. La deliberazione giuntale sarà adottata tenendo conto dei principi generali disciplinati nel comma 3 dell'articolo in commento.

L'articolo 42 specifica che:

- a) le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale;
- b) le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente;
- c) gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche<sup>16</sup>;
- d) agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti;
- e) agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente;
- f) le indennità di presenza non sono mai cumulabili, nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

Sino alla definizione da parte della Giunta regionale di quanto previsto all'articolo 41, continua a trovare applicazione la vigente disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, così come previsto all'articolo 53.

Ulteriori disposizioni transitorie di cui all'articolo 53, prevedono che fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale n. 2/2014, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2015.

---

<sup>16</sup> Tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

## 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE

L'articolo 43 prevede l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune risultante da fusione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione<sup>17</sup>.

Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge (se gli stessi non vi hanno già provveduto) e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.

Trova applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata così dispone: *"ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato."*



---

<sup>17</sup> Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

Si rinvia alla lettura del testo normativo per l'esame nel dettaglio di tutte le singole disposizioni. Qualora dovessero rendersi necessarie indicazioni interpretative o operative concernenti l'attuazione della legge in argomento, si provvederà a darne apposita tempestiva comunicazione.

Distinti saluti

Il direttore centrale  
Antonella Manca  
(firmato digitalmente)

Per informazioni e chiarimenti sulla riforma della finanza locale:

Servizio finanza locale

Mail: [finanzalocale@regione.fvg.it](mailto:finanzalocale@regione.fvg.it)

Posta certificata: [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it)

Direttore:

Salvatore Campo, tel. 0432/555558

Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale:

Marcella Pardini, tel. 0432/555558; Oriana Cecconi, tel. 0432/555039; Laura Testoni, tel. 0432/555583

Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori:

Alessandra Mossenta, tel. 0432/555139; Andrea Battiston, tel. 0432/555267; Raffaella Faleschini, tel. 0432/555505